



COMUNE di AZEGLIO

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028

Sezione 3: Organizzazione e capitale umano

Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n 19 del 30/03/2026

. Quadro normativo di riferimento

La presente Sezione è redatta ai sensi di:

Art. 6 D.Lgs. 165/2001

Art. 33 D.L. 34/2019

DPCM 17/03/2020 (fasce demografiche e limiti di sostenibilità)

CCNL Funzioni Locali 2022-2024

Il Comune 1.226 abitanti (rientra prima soglia 28,60% - seconda soglia 32,60%)

2. Analisi del contesto organizzativo

Il Comune, presenta una dotazione organica ridotta, caratterizzata da:

necessità di garantire servizi essenziali di manutenzione del territorio;

obbligo di assicurare il servizio di trasporto scolastico in condizioni di sicurezza;

impossibilità di coprire tali funzioni con il personale attualmente in servizio;

incremento delle esigenze operative legate alla gestione del patrimonio comunale.

L'analisi dei carichi di lavoro evidenzia la necessità di integrare l'area operativa con una figura tecnica polivalente.

La dotazione organica complessiva al 31/12/2025 è la seguente, tenuto anche in debito conto che , non è noto, al momento, nessun pensionamento negli esercizi 2026-2028 e pertanto non si prevede nessuna cessazione di personale nel triennio oggetto della presente programmazione.

TOTALE: n. 5 unità di personale a tempo indeterminato

di cui:

n. 3 a tempo pieno

n. 2 a tempo parziale (50% e 75%)

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE NELLE AREE DI INQUADRAMENTO

n. 1 Area Funzionari ed Elevata Qualificazione (Area Amm.va)

n. 3 Area Istruttori

così articolate:

- n. 1 con profilo di Istruttore amministrativo
- n. 1 (a tempo parziale) con profilo di Istruttore contabile
- n. 1 (a tempo parziale) con profilo di Agente di polizia locale

n. 1 Area Operatori Esperti

così articolate:

- n. 1 con profilo di Collaboratore tecnico-manutentivo

3. Analisi della sostenibilità finanziaria

3.1 Entrate correnti – media triennio 2022–2024

2022: € 963.526,48

2023: € 915.997,56

2024: € 1.093.204,74

Media triennale: € 990.909,59

3.2 Limite massimo di spesa del personale

$990.909,59 \times 29\% = 287.362,78$ €

3.3 Spesa del personale

Impegni 2024: € 192.839,30

Previsione 2026: € 185.823,18

FCDE 2026: € 64.014,45 (non rilevante ai fini del rapporto)

3.4 Margine disponibile

$287.362,78 - 185.823,18 = 101.539,60$ €

3.5 Evoluzione dei fabbisogni per il triennio e costo di una nuova assunzione

Profilo: Operatore Esperto (ex B)

Orario: 14 ore settimanali (38% del tempo pieno)

Costo annuo stimato: € 11.800

3.6 Rapporto spesa/entrate post-assunzione

$197.623,18 / 990.909,59 = 19,95\%$

☐ Il rapporto rimane ampiamente sotto il limite stabilito.

4. Programmazione del fabbisogno 2026–2028

Anno 2026 – Assunzioni programmate

Profilo	Area	Tipologia	Ore sett.	Motivazione	Costo annuo
Cantoniere – Autista scuolabus	Operatori Esperti (ex B)	Tempo parziale	14	Copertura servizi essenziali manutenzione/trasporto scolastico	€ 11.800

Anni 2027–2028

Nessuna ulteriore assunzione programmata, salvo sostituzioni per cessazioni non prevedibili.

5. Motivazioni dell'assunzione

L'assunzione della figura di **cantoniere/autista scuolabus** risponde a esigenze:

strutturali, non temporanee;
legate alla sicurezza del trasporto scolastico;
connesse alla manutenzione del patrimonio comunale;
non assolvibili con personale attualmente in servizio;
coerenti con la programmazione dei servizi essenziali.

La figura è necessaria per garantire continuità, efficienza e sicurezza dei servizi operativi.

6. Conclusione

Il Comune, verificata la sostenibilità finanziaria e la necessità organizzativa, **inserisce nel fabbisogno 2026–2028** l'assunzione di:

n. 1 Operatore Esperto (ex B)

Profilo: Cantoniere – Autista scuolabus

Orario: 14 ore settimanali

Decorrenza: anno 2026

Costo annuo: € 11.800

L'assunzione rispetta pienamente i limiti di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 e al DPCM 17/03/2020.

6.Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

L'Ente Comune di Azeglio non ha sostenuto spese per contratti a tempo determinato o per forme di lavoro flessibile, né nel 2009, né nell'intero triennio 2007/2009 ma, come sopra evidenziato, intende, al momento, ricorrere ad eventuale assunzione a tempo determinato e, pertanto, quantifica il limite di spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2026, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, in € 15.000,00.

Tale quantificazione viene effettuata prendendo a riferimento la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione autonomie – N. 1/SEZAUT/2017/QMIG, nella quale, testualmente, si legge “1. Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di

riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

7. Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

Il Comune di Azeglio ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con esito negativo.

8. Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Con riferimento alla verifica del presente punto, si rileva che:
al momento, ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Conseguentemente, il Comune di Azeglio non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.